

- (168) Con una perdita di redditività l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di effettuare gli investimenti necessari. In ultima analisi ciò comporterebbe anche una perdita di posti di lavoro e un rischio di chiusura di linee di produzione.

6.3. Conclusione

- (169) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, aggravando quindi ulteriormente la situazione già negativa dell'industria dell'Unione. Molto probabilmente ciò determinerebbe una reiterazione del pregiudizio notevole e di conseguenza la sostenibilità dell'industria dell'Unione sarebbe seriamente a rischio.

7. INTERESSE DELL'UNIONE

7.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (170) Se le importazioni di ruote di alluminio originarie del Marocco fossero oggetto di misure antidumping, l'unica causa di pregiudizio notevole che rimarrebbe sarebbero le importazioni dalla Cina. Nel caso in cui le misure nei confronti della Cina fossero lasciate scadere si ripresenterebbe quindi il pregiudizio notevole causato dalle importazioni da tale paese.
- (171) L'effetto delle misure antidumping sarà positivo per i produttori dell'Unione, poiché le misure permetteranno all'industria dell'Unione di adeguare i prezzi di vendita per coprire l'aumento del costo di produzione. Le misure quindi aiuterebbero l'industria dell'Unione a tornare a una situazione sostenibile, che le consentirebbe di operare investimenti futuri, in particolare per attenersi alle norme ambientali e sociali.
- (172) In assenza di misure l'industria dell'Unione non sarebbe più protetta nei confronti del probabile aumento delle importazioni a basso prezzo dalla Cina, con la conseguenza di un pregiudizio notevole. È quindi probabile che la sua situazione finanziaria subisca un ulteriore peggioramento, in particolare in termini di redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa.

7.2. Interesse degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e degli utilizzatori

- (173) La Commissione ha contattato tutti gli importatori indipendenti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti. Nessuno ha risposto al questionario della Commissione.
- (174) Alla Commissione non sono pervenute osservazioni che indichino che il mantenimento delle misure avrebbe un'incidenza negativa di rilievo sugli importatori e sugli utilizzatori, superiore all'impatto positivo delle misure sull'industria dell'Unione.

7.3. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (175) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi per ritenere che il mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC non fosse nell'interesse dell'Unione.

8. MISURE ANTIDUMPING

- (176) In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alla persistenza del dumping praticato dalla RPC, alla reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e all'interesse dell'Unione, la Commissione ha ritenuto che le misure antidumping sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della RPC debbano essere mantenute.
- (177) Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale trasmettere osservazioni in seguito alla divulgazione delle informazioni. Non sono pervenute osservazioni.
- (178) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁴⁾ quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

⁽⁴⁴⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

